

(N. 2879)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) e dalla II Commissione permanente (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, colonie) della Camera dei deputati, in riunione comune, nella seduta del 5 marzo 1953 (V. stampato N. 2808)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro delle Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 14 MARZO 1953

Soppressione dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.)

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), istituito con regio decreto 27 gennaio 1938, n. 48, è posto in liquidazione.

La liquidazione dovrà essere espletata nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà nominato un Commissario liquidatore dell'I.R.C.E. Il Collegio dei revisori dei conti

del predetto Istituto resterà in carica fino al termine della liquidazione.

L'I.R.C.E. in liquidazione potrà avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

#### Art. 2.

Il personale dipendente dall'Istituto cessa dall'impiego con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza ad esso spettante.

Al detto personale è inoltre concessa una indennità pari ad una semestralità di stipendio, d'indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, di indennità di fun-

zione o assegno perequativo e tante mensilità degli stessi stipendi e assegni quanti sono gli anni, e frazione di un anno superiore a sei mesi, di servizio prestato alla dipendenza dell'I.R.C.E. o di altri enti, istituti o uffici che furono assorbiti dall'I.R.C.E.

#### Art. 3.

In deroga all'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, nel limite massimo di dieci unità, personale non di ruolo, da scegliere fra i dipendenti dell'I.R.C.E. che abbiano cessato dall'impiego a norma del precedente articolo 2 e che prima della istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario.

L'assunzione è disposta, con unico provvedimento, su conforme proposta di una Commissione nominata dal Ministro per gli affari esteri e composta dal Direttore generale del personale e dell'Amministrazione interna, del Direttore generale delle relazioni culturali con l'estero e di un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il personale suddetto è assunto a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ed assegnato alle varie categorie da esso previste in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora il trattamento economico derivante da tale assunzione sia inferiore a quello attualmente goduto da tali dipendenti, la differenza sarà ad essi conservata a titolo di assegno personale riassorbibile.

Il personale non di ruolo, assunto a norma dei precedenti commi, potrà presentare domanda di collocamento nei ruoli transitori, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, quando, dopo la sua assunzione, abbia compiuto il periodo di servizio ivi stabilito e sia in possesso degli altri requisiti prescritti.

Al personale assunto in servizio, ai termini del presente articolo, non si applicano i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 2.

#### Art. 4.

Per la durata di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei

confronti del personale dipendente dall'Istituto alla data medesima, il limite massimo di età prescritta per l'ammissione ai concorsi pubblici per impiegati nelle Amministrazioni statali è stabilito a 45 anni.

Per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il beneficio suddetto si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

#### Art. 5.

Le spese relative alla gestione e alla liquidazione dell'Istituto e del relativo personale sono poste a carico dello Stato, in favore del quale sono devolute le somme provenienti dalla liquidazione delle attività dell'Istituto medesimo.

I beni mobili di proprietà dell'Istituto sono presi in consegna, in base ai relativi inventari, dal Provveditorato generale dello Stato, che ne curerà la custodia oppure, a richiesta del Ministero degli affari esteri, la loro parziale o totale assegnazione in uso agli uffici del Ministero medesimo, salvo successiva regolazione finanziaria per il definitivo trapasso di proprietà.

#### Art. 6.

Alla spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 82.000.000, si farà fronte mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

#### Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.